

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/412 — ASBL pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/346/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2 e 4,

vista la domanda di attestazione negativa presentata

— dalla Société anonyme des usines à tubes de la Meuse, Flémalle-Haute (Belgio),

— dalla Société anonyme des hauts fourneaux et aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, Lussemburgo (assorbita nel frattempo dalle Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, « ARBED », Lussemburgo),

— dalla Société anonyme des tubes de Nimy, Nimy-lez-Mons (Belgio),

— dagli ateliers Remy Claeys, Lichtervelde (Belgio),

il 30 ottobre 1962, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17, riguardante lo statuto dell'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement e il suo regolamento relativo all'uso di un marchio comune,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, espresso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 il 18 marzo 1970.

I

considerando che, al fine di promuovere la qualità e l'impiego dei tubi d'acciaio saldati elettricamente delle serie gas e riscaldamento e di assicurare la protezione degli utilizzatori fornendo loro la garanzia del rispetto delle norme qualitative, le quattro imprese summenzionate — che sono le sole produttrici nel Belgio e nel Lussemburgo di tubi saldati elettricamente — hanno costituito il 23 maggio 1962 l'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement; che lo statuto dell'Associazione e il regolamento da essa stabilito per l'uso di un marchio comune sono stati in parte modificati il 13 giugno 1969, specie per quanto riguarda le condizioni per l'adesione di nuovi membri;

considerando che l'Associazione fa della pubblicità collettiva a favore del tubo d'acciaio saldato elettricamente, soprattutto tramite inserzioni nelle riviste specializzate e partecipando all'edizione dei cataloghi dei rivenditori; che non è vietato ai membri dell'Associazione di fare anche della pubblicità a titolo individuale;

considerando che l'Associazione è proprietaria di un marchio depositato nazionalmente ed internazionalmente, che si materializza in un'etichetta incollata

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

sui tubi fabbricati dai membri dell'Associazione stessa; che l'adesione all'Associazione e l'uso del marchio comune sono riservati ai produttori di qualsiasi paese che fabbricano tubi mediante un processo di saldatura elettrica e che osservano integralmente le norme dell'International Standard Organisation (ISO); che detto marchio garantisce la qualità della saldatura elettrica, l'osservanza delle norme dimensionali relative al diametro esterno e allo spessore, la resistenza alla pressione e l'effettuazione di un controllo da parte dell'Associazione; che il consiglio d'amministrazione — composto da quattro membri eletti a maggioranza semplice dall'assemblea generale — delibera sulle domande di ammissione di nuovi aderenti e che ogni produttore che osservi le norme di qualità fissate dall'Associazione può diventare membro alle stesse condizioni degli altri e può essere escluso soltanto in caso di mancata osservanza delle norme di qualità o di concorrenza sleale;

considerando che l'accordo è stato notificato a titolo cautelare, giacché le parti ritengono che lo statuto e il regolamento non incorrono nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1;

considerando che il contenuto essenziale della domanda di attestazione negativa è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17⁽¹⁾; che a seguito di tale pubblicazione un terzo ha presentato delle osservazioni di cui si è tenuto conto apportando alcune precisazioni sulla portata dell'accordo oggetto della presente decisione.

II

considerando che, dal punto di vista formale, è possibile rilasciare un'attestazione negativa, dato che la notificazione è stata presentata a titolo cautelare e che nel corso del procedimento il rappresentante dell'Associazione ha confermato esplicitamente la sua richiesta di una decisione di attestazione negativa;

considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione accerti che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dell'accordo concluso dalle quattro imprese in questione;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le

pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che l'accordo per la costituzione dell'Associazione e per l'adozione dello statuto è concluso fra imprese e che il regolamento relativo all'uso del marchio comune è una decisione di un'associazione di imprese;

considerando che la pratica di una pubblicità in comune, che si limita a richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle caratteristiche e sulle qualità di un prodotto fabbricato da diverse imprese, non restringe la concorrenza fra i membri dell'Associazione, poiché questi sono liberi di effettuare anche una pubblicità individuale per i loro prodotti;

considerando che l'uso del marchio comune di qualità di cui l'Associazione è proprietaria e le condizioni di adesione all'Associazione non restringono la concorrenza nel mercato comune; che, in effetti, nella misura in cui le imprese lo ritengano utile dal punto di vista tecnico o economico, possono utilizzare liberamente il processo di saldatura elettrica; che le norme dimensionali sono quelle dell'ISO, un'organizzazione internazionale di normalizzazione la cui attività si estende a numerosi paesi; che ogni produttore di tubi può quindi adeguarsi alle condizioni materiali per l'ottenimento del marchio comune; che l'accordo non vieta alle parti di fabbricare prodotti con caratteristiche diverse da quelle previste dal marchio comune; che le imprese non aderenti all'accordo possono fare efficacemente concorrenza ai membri dell'Associazione offrendo tubi saldati con processi diversi dalla saldatura elettrica, in particolare con il processo di saldatura ossiacetilenica; che tali terzi possono benissimo fornire tubi conformi alle norme ISO, dato che queste non impongono un determinato processo di saldatura;

considerando inoltre che neppure le disposizioni relative all'uso del marchio comune restringono la concorrenza, poiché il consiglio d'amministrazione dell'Associazione abilita all'uso di questo marchio qualsiasi membro che osservi le norme di qualità sopra menzionate; che anche se fanno attualmente parte dell'Associazione soltanto i produttori belgi e lussemburghesi di tubi saldati elettricamente, le disposizioni attuali dello statuto consentono a qualsiasi produttore di tubi d'acciaio che usi il processo di saldatura elettrica e che osservi le norme di qualità stabilite di aderire all'Associazione e di beneficiare così del marchio comune e della pubblicità in comune.

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 12. 12. 1969, pag. 7.

considerando quindi che gli elementi di cui dispone la Commissione non consentono di concludere che lo statuto dell'Associazione e le disposizioni da essa adottate in materia di pubblicità in comune e d'impiego di un marchio comune possono avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che non essendo soddisfatta una delle condizioni per l'applicazione di questo articolo, l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, nei riguardi dell'accordo concretizzatosi nello statuto dell'A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement e del suo regolamento relativo all'uso di un marchio comune.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle quattro imprese seguenti:

- Société anonyme des usines à tubes de la Meuse, Flémalle-Haute, Belgio,
- Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange, « ARBED », Lussemburgo,
- Société anonyme des tubes de Nimy, Nimy-lez-Mons, Belgio,
- Ateliers Remy Claeys, Lichtervelde, Belgio.

nonché all'Association sans but lucratif pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement, Bruxelles, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY